

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI:

- 1) Classi in cui è possibile decretare la non ammissione: 1[^], 3[^] e 5[^] della Scuola Primaria; 1[^], 2[^] e 3[^] della Scuola Secondaria di I Grado.
- 2) La non ammissione è prevista anche per gli alunni per i quali è stato predisposto un Piano di Studio Personalizzato (PDP), tenuto conto di:
 - partecipazione attiva dei genitori nel Percorso Personalizzato
 - grado di conseguimento degli obiettivi del Curricolo Esplicito (profitto nelle discipline);
 - grado di conseguimento del Curricolo Trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
 - grado di conseguimento del Curricolo Implicito (frequenza e puntualità, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni ed i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del regolamento interno d'Istituto);
 - partecipazione alle "attività di recupero".
- 3) La non ammissione è prevista anche alla luce del curriculum scolastico.
- 4) La non ammissione può avvenire anche tenendo conto dell'impossibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari nell'anno scolastico successivo.
- 5) La non ammissione è prevista, nella Scuola Secondaria di I Grado, anche nel caso di insufficienze gravi (4/10) contemplate dalle seguenti casistiche:
 - a) n.ro 4 insufficienze gravi (in qualsiasi disciplina);
 - b) n.ro 3 insufficienze gravi (di cui almeno una in italiano o in matematica);
 - c) n.ro 2 insufficienze gravi (contestualmente in italiano ed in matematica).
- 6) La non ammissione è prevista nel caso in cui siano state comminate almeno due sanzioni disciplinari nel corso dell'anno scolastico (art. 4 commi 6 e 9 bis DPR 249/1998).